

N. 3617

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCIVOLETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1998

Norme in materia di incompatibilità
del personale docenti degli Enti locali

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto per i dipendenti pubblici è prevista l'incompatibilità a svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo. A questa disposizione di carattere generale l'articolo 1, comma 60 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha posto una deroga stabilendo che lo svolgimento di altra attività è possibile quando «la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa».

A questo proposito l'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, (Testo unico in materia di istruzione, sulle scuole di ogni ordine e grado) stabilisce che il personale docente dipendente dallo Stato può «assumere lezioni private» e esercitare

«libere professioni» previa autorizzazione del direttore didattico o del preside.

L'introduzione di questa disposizione ha creato una situazione di disparità tra gli insegnanti dipendenti dallo Stato e quelli dipendenti dagli Enti locali: mentre per i primi, infatti, grazie a questa norma derogatoria della disciplina generale, è possibile svolgere altre attività oltre a quella dell'insegnamento, per i secondi questo non è possibile.

Il presente disegno di legge si propone di rimuovere questa situazione di disparità estendendo quanto previsto per gli insegnanti statali anche agli insegnanti dipendenti dagli Enti locali dando così anche a questi ultimi l'opportunità di assumere lezioni private o di esercitare libere professioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al personale docente dipendente da Enti locali si applica l'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con esclusione dei commi 4 e 16.

2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside di cui al comma 3 dell'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva.

3. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15 dell'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 194, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva.